

(N. 2463)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

approvato dallo XI Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, cooperazione, previdenza e assistenza sociale, assistenza post-bellica, igiene e sanità pubblica) della Camera dei deputati nella seduta del 27 giugno 1952 (V. Stampato N. 2740)

presentato dal **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(RUBINACCI)

di concerto col **Ministro *ad interim* del Tesoro**

(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 5 LUGLIO 1952

Nuovo trattamento economico ed estensione delle assicurazioni sociali in favore del personale incaricato temporaneo addetto al servizio del collocamento.

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

Il compenso per il personale incaricato temporaneo di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, e all'articolo 24 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è stabilito con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in base alla valutazione del carico funzionale dei singoli uffici di collocamen-

to e nel limite delle misure e dei contingenti fissati nella seguente tabella:

| Misura del compenso<br>annuo lordo | Numero<br>degli incaricati |
|------------------------------------|----------------------------|
| L. 120.000 . . . . .               | 2.700                      |
| » 180.000 . . . . .                | 1.000                      |
| » 216.000 . . . . .                | 1.000                      |
| » 240.000 . . . . .                | 1.000                      |
| » 264.000 . . . . .                | 700                        |
| » 300.000 . . . . .                | 500                        |
| » 360.000 . . . . .                | 400                        |

Il compenso annuo sopra previsto è suddiviso in tredici mensilità da corrispondersi, le prime dodici alla fine di ciascun mese e la tredicesima alla data del 16 dicembre di ogni anno in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi di effettivo svolgimento dell'incarico nel corso dell'anno.

#### Art. 2.

Ferme restando le disposizioni che disciplinano il rapporto di incarico del personale di cui al precedente articolo, al personale medesimo è corrisposta una maggiorazione del compenso mensile in ragione di lire 1.500 per ogni familiare, da attribuire alle condizioni e con i criteri di cui agli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni, concernenti le quote complementari della indennità di carovita.

A detto personale sono estese le assicurazioni obbligatorie per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti, per la tubercolosi e la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni.

Allo stesso personale è estesa l'assistenza in caso di malattia da prestarsi dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, a norma della legge 19 gennaio 1942, n. 22, e successive modificazioni.

La base per la commisurazione dei contributi dovuti all'Ente predetto è stabilita con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per

il tesoro, ai sensi dell'articolo 1 della legge 16 giugno 1951, n. 621.

A favore del precitato personale sarà, inoltre, stipulata, con uno o più istituti assicuratori, una polizza cumulativa per il rischio d'invalidità permanente per causa di servizio e per il rischio di morte. Il versamento dei relativi premi, pari al due per cento dell'importo dei compensi corrisposti a ciascun incaricato, è a completo carico dello Stato.

#### Art. 3.

In dipendenza di quanto previsto dall'articolo 1 della presente legge, l'importo annuo massimo della spesa per i compensi da corrispondersi al personale incaricato del servizio di collocamento, già fissato in lire 900 milioni dall'articolo 24 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è elevato a lire 1.450.000.000.

Al maggior onere di cui al precedente comma nonchè a quelli derivanti dall'articolo 2, primo, secondo, terzo e quarto comma, valutati rispettivamente in lire 263.000.000, in lire 191.000.000, in lire 67.000.000 ed in lire 29.000.000 sarà provveduto, per l'esercizio 1952-53, mediante riduzione per equivalente importo complessivo dello stanziamento del capitolo n. 467 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

*Il Presidente della Camera dei deputati*  
**GRONCHI.**